



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 4 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/171 CC NAS RG del 19.09.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/171 del 19.09.2014, ore 12,00, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria, effettuata dal M.A. s. UPS. CARUSO Vincenzo, unitamente all'App. Sc. MESSINA Roberto (entrambi appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), il 16.09.2014, ore 17,45 circa, presso il Bar-Ristorante-Pizzeria all'insegna "**NUOVA LAPA CARDITA**", sito in Ragusa, viale Delle Americhe n.° 58/60, di cui titolare risulta essere la Sig.ra **DE LUCA Maria**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 04.05.1967 e residente a Ragusa in via Cervia n.° 8;

Accertato che a carico della sopradetta Sig.ra De Luca è stata rilevata la violazione di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) e b) Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 "per avere, in qualità di titolare del ristorante **NUOVA LAPA CARDITA**, predisposto e fatto eseguire dal proprio germano, alle ore 18,30 circa del 16 settembre 2014, il trasporto di 13 pasti completi (costituiti da: pasta in brodo, formaggio a fette, bietola cotta e mele bollite) per gli altrettanti ospiti della casa di riposo **CHIARA E FRANCESCO**, ubicata in via G.B. Odierna di questo centro abitato, con l'autovettura Mercedes classe B targata EF 998 CF, adibita al trasporto persone e priva dei requisiti minimi obbligatori previsti dall'art. 4 co. 2 All. II Capo IV del Reg. CE 852/2004 che prevede fra l'altro:..." i requisiti meglio specificato nel verbale in oggetto;

Considerato che per tale violazione lo stesso art. 6, comma 8, del D.Lgs. n.° 193/2007 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €.1000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00 da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta corrispondente al doppio del minimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 07.11.2014, ore 12,00, a Ragusa alla Sig.ra DE LUCA Maria, sopra generalizzata, che nulla ha inteso dichiarare, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi indirizzati al Direttore Generale dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia con nota prot. n.° E-0023954 del 02.12.2014, in riferimento al verbale *de quo*;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Ragusa prot. n.° 3/203 del 10.12.2014, acquisito al protocollo generale dell'ASP n.° E-0025504 del 24.12.2014 che riferisce in merito al verbale medesimo;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:



La parte contesta la violazione sia in fatto che in diritto. Tuttavia le osservazioni addotte non sono condivisibili. Infatti, la norma di cui si contesta l'applicazione fa riferimento sia ai vani di carico che ai contenitori (...vani di carico e/o ai contenitori...) disponendo che gli stessi debbano avere caratteristiche tali da impedire la contaminazione dei prodotti alimentari trasportati. E' stato accertato che i contenitori in plastica per alimenti nel caso di specie non erano coibentati, né termici e caricati nel bagagliaio di una vettura (Mercedes Classe B targata EF 998 CF) priva dei requisiti minimi di sicurezza alimentare. Nonostante le precauzioni adottate per il loro trasporto per evitare il contatto diretto con il vano di carico, non possono essere esclusi rischi di contaminazioni a causa della mancata coibentazione dei contenitori e della non adeguatezza del vano di contenimento.

Non è data prova della adeguatezza dei contenitori al fine di mantenere la temperatura idonea.

La contestazione è, pertanto, fondata e va sanzionata.

Tuttavia, il carattere della violazione, l'assenza di precedenti violazioni della normativa in materia a carico della stessa ricorrente, inducono a contenere la sanzione al minimo edittale con facoltà di chiederne la rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **DE LUCA Maria**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 04.05.1967 e residente a Ragusa in via Cervia n.° 8 nella qualità di titolare dell'attività di Bar-Ristorante-Pizzeria all'insegna "**NUOVA LAPA CARDITA**", corrente in Ragusa in **Viale Delle Americhe n.° 58 - 60** il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1000,00**

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "**da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V**". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.



E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **DE LUCA Maria** nata a Piedimonte Matese(CE) il 04.05.1967 e residente a Ragusa in **via Cervia n.°8** titolare dell'attività di Bar-Ristorante-Pizzeria all'insegna "**NUOVA LAPA CARDITA**", corrente in Ragusa in **Viale Delle Americhe n.° 58 - 60**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS Ragusa via G. Perlasca n.° 2).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. n° 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa,

12 GEN. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



